

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società I.L.C. S.r.l., di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Rondissone, ad uso lavaggio inerti.
(Pratica n. P12187 - Cod. Utenza TO02068) Assenso.**

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'Art. 30 del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 842-14651 del 20.12.2019.

- Pozzo Codice Univoco: TO-P-10790.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua di falda superficiale, rilasciata con la D.D. n. 243-111405 del 19.4.2004 alla Società I.L.C. S.r.l., con sede legale in Comune di Rondissone (TO), Strada della Mandria n. 8 – C.F. e P. Iva 03789510017 e da essa originariamente richiesto per uso processo lavaggio sabbie e ghiaie di cava e qui ridefinito, ai sensi del D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i. uso Lavaggio Inerti, per una portata di l/s 36,0 massimi e l/s 4,20 medi, derivati da n. 1 pozzo in Comune di Rondissone, descritto in premessa (nr. pr. **P12187** - Cod. Utenza **TO02068**);

2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 30 (*trenta*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

4) di assegnare, ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, al pozzo in questione la targa recante il codice identificativo univoco R.O.C. (*Registro Opere di Captazione*) **TO-P-10790**. Il concessionario è tenuto, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento e del disciplinare ad esso allegato, ad applicare a propria cura e spese alla struttura dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile la targa riportante il codice identificativo assegnato;

5) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)